



Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori in epigrafe hanno convenuto in giudizio [REDACTED] e [REDACTED] chiedendone la condanna al ripristino della situazione quo-ante oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, previo accertamento della violazione del decoro architettonico dell'edificio condominiale.

Si costituivano in giudizio i convenuti con memoria di resistenza. Concessi i termini per le memorie richieste dalle parti, all'udienza del 13.7.05 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di prove, non ritenendo di dover ammettere la richiesta CTU ai fini di una valutazione puramente estetica, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 5.4.06 tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini di legge per il deposito degli atti conclusivi.

Motivi

In via preliminare si deve accertare la carenza di legittimazione passiva del convenuto [REDACTED] non essendo questi proprietario dell'unità immobiliare per cui è causa. Se ne deve dunque dichiarare l'estromissione dal giudizio.

Nel merito la domanda va respinta.

Invero, dalla documentazione fotografica prodotta dagli attori e



confermata dai convenuti, si deve dedurre che l'alterazione e la deturpazione del decoro della facciata dello stabile in questione era già stata operata da precedenti proprietario dell'immobile che avevano aperto delle grandi vetrine rettangolari.

L'intervento della odierna convenuta, che nel trasformare l'unità da commerciale ad abitazione, ha ridotto le precedenti aperture trasformando le porte in finestre, non può considerarsi tale da offendere il decoro della facciata.

Si può invece ritenere che l'intervento attuato dalla convenuta, pur non essendo del tutto coerente con l'originario progetto che aveva previsto in quella posizione (e nel resto della casa) delle finestre con arco a tutto sesto, determinando una riduzione della superficie aperta della facciata, rappresenta senz'altro un miglioramento.

La domanda va dunque respinta e gli attori condannati alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la carenza di legittimazione passiva del convenuto [REDACTED] e lo estromette dal giudizio.

Assolve la convenuta [REDACTED] dalle domande proposte e condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € [REDACTED]

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - N° 4356/2004 5
R.G.



Così deciso in data 03/07/2006 dal TRIBUNALE ORDINARIO
di Milano.

il Giudice Dott. Maria Gabriella MENNUNI

TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI
14 LUG. 2006
IL CANCELLIERE
ANGELA D'AURIA